

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		Comunicazioni del Presidente:	
Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3537).	578	MIGLIORI	588
PRESIDENTE	578	PRESIDENTE	588
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	588
PREZIOSI OLINDO E FOSCHINI: Modifica all'articolo 582 del Codice penale (Lesioni personali). (<i>Approvato dal Senato</i>). (291B)	578	Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	578, 579, 582, 583, 584, 587	Ordinamento degli uffici di servizio e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3057);	
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	578, 581, 583, 586	MAROTTA VINCENZO ed altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (1768)	588
PREZIOSI OLINDO	579, 583, 586	PRESIDENTE	588, 590, 591, 592, 595, 596
ZOBOLI	580, 581	ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	588, 590, 591, 592, 596
VALIANTE	580, 583	BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	590
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	581	591, 592, 593, 594, 595, 596	
583, 585, 586		MARICONDA	592, 593, 594, 595
KUNTZE	581, 584, 585	KUNTZE	593, 595
MIGLIORI	582, 586	AMADEI LEONETTO	593, 596
COMANDINI	582, 583	COCCO MARIA	593, 594, 596
AMADEI LEONETTO	585, 586	RE GIUSEPPINA	593
MISASI	585.	MIGLIORI	594, 595
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
DEGLI OCCHI ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale (<i>Modificata dal Senato</i>). (137 B)	587		
PRESIDENTE	587		
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	587		
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	587		

La seduta comincia alle 10,20.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dal Senato) (3537)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato. Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole; la VI Commissione (Finanze e tesoro) non ha fatto ancora pervenire il suo parere, ma il termine è scaduto.

Poiché il relatore onorevole Pennacchini non è ancora presente, propongo alla Commissione di passare al secondo punto all'ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) (Modificata dal Senato) (291-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: « Modifica all'articolo 582 del codice penale (lesione personale) ».

Questa proposta di legge fu già approvata dalla nostra Commissione, con assorbimento di proposte di legge analoghe. È stata, però, modificata dal Senato, per cui ritorna a noi per un nuovo esame.

Il Relatore, onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modifiche introdotte dal Senato.

ANDREUCCI, *Relatore*. Questa proposta di legge concerne la modifica dell'articolo 582 del codice penale ed è molto attesa e sentita nelle aule giudiziarie, in seguito ad una esperienza dolorosa fatta per l'impossibilità di rimettere la querela tra congiunti, quando siano state prodotte delle lesioni. La convivenza familiare talvolta può dare anche origine a scontri, che provocano lesioni, e il perseguimento di ufficio di tali reati approfondisce il solco che si è determinato e crea insanabili risentimenti.

L'articolo 582 del codice penale così prescrive: « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una ma-

lattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

La proposta di legge Preziosi-Foschini sostituisce in determinati casi la querela della persona offesa al procedimento d'ufficio, nonostante la presenza di aggravanti, di modo che la querela, una volta placati gli animi, possa essere ritirata.

Il testo da noi approvato era il seguente:

« L'articolo 582 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, eccetto quelle indicate al numero 1° e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il Senato non ha modificato sostanzialmente le nostre conclusioni relative alle modificazioni che ritenemmo di apportare all'articolo 582, pur considerando che per ragioni di opportunità sarebbe bene che ogni modifica del codice penale venisse rinviata al complesso della revisione del codice stesso. Però ha modificato il testo già da noi approvato, adottando la seguente formula:

« L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata è guarita nel termine di dieci giorni, il delitto è punibile a querela di parte ».

Non risulta, tuttavia, né dalla relazione né dalla discussione perché il nostro testo è stato modificato. Io ritengo che la modifica sia piuttosto di forma che di sostanza, perché esclude il procedimento a querela di parte per le lesioni prodotte con armi o con sostanze corrosive, il che sostituisce quell'itinerario piuttosto difficile che noi facevamo fare all'interprete attraverso gli articoli 583, 585 e 577.

A me sembra che la formula del Senato sia più chiara della nostra. Pertanto propongo di approvare il nuovo testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, di cui ho dato lettura.

PREZIOSI OLINDO. L'urgenza della modifica dell'articolo 582 del codice penale fu quasi unanimemente avvertita dalla nostra Commissione e fu approvata. La modificazione apportata dal Senato al nostro testo è, secondo me, non solo formale, ma sostanziale, anche se il relatore ritiene che si tratti soltanto di una diversità non sostanziale perché di mera espressione, la quale, anzi, secondo lui, sarebbe più semplice e più chiara.

Io mi rimetto alla Commissione se intende approvare il testo modificato dal Senato; però occorrono dei chiarimenti, che sono di natura sostanziale.

Noi ci proponevamo di rendere procedibili in seguito a querela soltanto le lesioni tra coniugi, tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra affini in linea retta, sempre che la malattia avesse una durata non superiore ai dieci giorni e non ricorressero alcune di quelle circostanze aggravanti che erano appunto indicate nel nostro testo.

Ora, quando si eliminano gli articoli 583 e 585 e si afferma, nella modifica proposta dal Senato, che si escludono soltanto le lesioni prodotte con armi o con sostanze corrosive guaribili in dieci giorni, casi nei quali si deve procedere d'ufficio, evidentemente si abbandona tutto il resto stabilito da detto articolo, il quale prevede non una ma più circostanze aggravanti.

In ordine all'aumento della pena l'articolo 585, infatti, stabilisce tre ipotesi di aggravamento. Quali sono queste aggravanti? Innanzitutto quella contenuta nel punto 2° dello articolo 61 e, cioè, l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro; ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato; in secondo luogo quella in base alla quale la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorrono alcune circostanze aggravanti previste dall'articolo 576; in terzo luogo quella in virtù della quale la pena è aumentata fino ad un terzo se concorrono alcune delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577.

L'articolo 577 prevede delle aggravanti se il fatto è commesso contro ascendenti o discendenti; col mezzo di sostanze velenose, ovvero con altri mezzi insidiosi; con premeditazione; col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,

che, se non erro, sono i motivi abietti o futili e le sevizie o la crudeltà.

Infine l'articolo 585 considera come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con armi o con sostanze corrosive.

Che cosa stabilisce la proposta del Senato? L'esclusione di quest'ultima aggravante, ossia la procedibilità a querela di parte nel caso di lesioni prodotte con armi o con sostanze corrosive.

Tanto ho dovuto dire per difendere la mia proposta di legge e per ricordare che esistono circostanze di particolare gravità che impongono un aggravamento della pena e che devono rendere procedibile d'ufficio il reato di lesioni anche se queste sono guaribili in dieci giorni.

Ripeto che le modificazioni apportate dal Senato alla proposta di legge non sono di carattere formale, ma di natura sostanziale. Tuttavia, se il provvedimento deve essere approvato con urgenza perché ormai è indilazionabile l'applicazione di questa norma universalmente sentita, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Occorre, però, fare un altro chiarimento anch'esso di natura sostanziale. Quando il Senato con la modifica ha inteso comprendere nel beneficio della procedibilità a querela di parte le lesioni guaribili in dieci giorni, con la esclusione delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, non ha tenuto presente che si può verificare una situazione veramente assurda, cioè a dire che una lesione guarita in dieci giorni può lasciare lo sfregio permanente.

L'articolo 583 al punto 1° afferma che la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.

Per questa seconda parte di detto articolo possiamo essere d'accordo, ma per la prima, stante il pericolo di vita, evidentemente non possiamo essere d'accordo perché vi può essere lesione che, pur guarendo in dieci giorni, può rappresentare pericolo di vita. Secondo il testo approvato dal Senato anche questo caso sarebbe remissibile, cosa che non mi pare si possa ammettere.

PRESIDENTE. Ma i punti 1° e 5° dell'articolo 583, onorevole Preziosi Olindo, prevedono espressamente i casi da lei citati come casi di lesioni gravi.

PREZIOSI OLINDO. D'accordo, signor Presidente. L'articolo 583 parla di lesione personale grave qualora dal fatto deriva pe-

ricolo di vita per la persona offesa, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo oppure se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto; parla di lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; l'aborto della persona offesa. Ma tutte queste, onorevoli colleghi, sono conseguenze che si possono verificare anche con una durata della malattia inferiore ai dieci giorni. Se noi escludessimo dal testo le lesioni gravi di cui parla l'articolo 583, potrebbero nascere problemi di interpretazione.

ZOBOLI. Le lesioni gravi, onorevole Preziosi Olindo, hanno una formulazione autonoma.

PREZIOSI OLINDO. Questo è vero; bisogna, però, ricordare che la formulazione autonoma ha valore soltanto ai fini della pena.

Proprio per evitare questo inconveniente nel mio testo era stato ripetuto quanto testualmente stabilisce il capoverso dell'articolo 582, e cioè che, se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Per quale motivo il Senato ha inteso modificare questa formulazione e non ha inteso ripeterla, come era nel mio testo?

Ora, al fine di eliminare questo equivoco, se il testo del Senato dovesse essere approvato per impedire ulteriori ritardi, sia ben chiaro che quando nell'articolo 585 si indicano tre gruppi di aggravanti e il Senato ne considera soltanto uno, quello delle armi e delle sostanze corrosive come mezzo per produrre le lesioni, allora restano al di fuori gli altri due gruppi che ho illustrato e ricordato. Se la Commissione vuole estendere la procedibilità con querela di parte anche per le lesioni che sono aggravate a norma dei primi due casi, mi rimetto alla Commissione. Però sia ben chiaro che in ogni caso bisognerà far risultare in modo preciso e tassativo che la modifica del capoverso non significa esclusione delle aggravanti dell'articolo 583 e che anche se la lesione ha avuto la durata di dieci giorni, si procede tuttavia d'ufficio, quando abbia prodotto quelle

conseguenze gravi o gravissime previste nell'articolo 583.

In questo senso concludo, rimettendomi alla Commissione. Non starò io a contrastare questa soluzione, perché sento l'urgenza di vedere dopo tre anni approvata questa proposta di legge, che è attesa non solo dalla opinione pubblica, ma soprattutto dalle magistrature. Infatti, dopo un litigio tra coniugi o tra parenti e dopo un procedimento penale d'ufficio, se si verifica la riconciliazione e la modifica delle precedenti dichiarazioni con la ritrattazione, il magistrato dovrebbe far luogo ad un procedimento per calunnia.

Ho voluto ricordare tutto questo per spiegare che mi rimetto all'allargamento proposto dal Senato unicamente per arrivare in porto al più presto possibile.

VALIANTE. Il testo approvato dal Senato contiene delle modifiche di forma molto rilevanti in confronto al testo da noi approvato. Noi avevamo ritenuto che, per il tradizionale rispetto del codice non si dovesse modificare tutta l'impostazione dell'articolo 582, ma integrarlo soltanto con un semplice inciso costituito dalle parole: « eccetto quelle indicate al n. 1 e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577 », inserito nel capoverso dell'articolo 582. Ci sembrava così di non modificare la struttura del codice, cosa a cui la Commissione si è sempre dimostrata sensibile, e di introdurre tuttavia la nuova disciplina che intendevamo dare a un limitato numero di casi, e precisamente a quelli ricordati dall'onorevole Andreucci e dall'onorevole Preziosi.

Senonché il Senato ha modificato tutto il capoverso dell'articolo 582, rompendo anche la sistematica della disposizione e introducendo — mi sia permesso di dirlo con tutto il rispetto dovuto all'altro ramo del Parlamento — una formulazione assai poco scientifica e forse più adatta ai detenuti che non a coloro che debbono preoccuparsi di interpretare la legge: avvocati, magistrati e docenti.

Ma la cosa più grave è che si allargano in una maniera non solo rilevante, ma anche ingiustificata, i casi in cui il delitto è perseguibile a querela di parte. Rileva il collega Preziosi che la querela sarebbe necessaria sempre che le lesioni gravi o gravissime non siano state prodotte con armi o con sostanze corrosive e non abbiano causato una malattia guaribile in un termine superiore ai dieci giorni. Cioché tutte le lesioni gravi o gravissime previste negli articoli 583 e 585 dovrebbero essere perseguite

a querela di parte, ove concorrano le condizioni che ora ha ricordato. Ma l'articolo 581 si occupa anche dell'incapacità di attendere alle normali occupazioni, il che non viene qui previsto, perché si parla soltanto di malattie la cui durata sia stata inferiore a dieci giorni. Di guisa che, se la malattia è guaribile prima dei dieci giorni, ma il soggetto passivo è stato nell'incapacità di lavorare per tre mesi, il colpevole è ugualmente punibile soltanto a querela di parte. Ugualmente nel caso di indebolimento di un organo o di un senso o nel caso che la persona offesa sia una donna incinta, la quale abbia riportato un acceleramento del parto, e così via.

Perciò, pur dando atto all'onorevole Preziosi della sua buona volontà di rimettersi all'eventuale giudizio favorevole della Commissione, io mi permetterei di insistere perché si ritorni al testo da noi già approvato; e ciò non solo per una questione di principio che in questo caso non avrebbe fondamento, ma perché dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale il nostro testo meglio risponde all'esigenza che ci siamo prospettata di evitare la procedibilità *ex officio* nelle lesioni tra coniugi, tra ascendenti e discendenti, ecc, nonché all'altra esigenza di mantenere ferma il più possibile la struttura del codice penale, ove non sia assolutamente indispensabile modificarla.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio rilevare che nel testo approvato dalla Camera si parla di « ultimo capoverso » dell'articolo 577, mentre questo articolo del Codice penale ha un solo capoverso. Non si può, quindi, parlare di « ultimo », ma basta dire « capoverso ».

ZOBOLI. Il testo del Senato sembra più chiaro e di più facile applicazione; però sposta completamente l'oggetto della proposta di legge, quale era stata concepita dalla Camera. Noi intendevamo rendere possibile il perdono tra coniugi e la prosecuzione armonica della vita familiare. Invece il testo del Senato nel suo semplicismo non solo fa una grande confusione, ma introduce anche elementi preoccupanti di contraddizione nella applicazione della legge; inoltre esclude la protezione di beni fisici, quali gli effetti permanenti di una lesione, e di beni etici, quando la lesione sia stata determinata da motivi abietti e futili e da sevizie, circostanze che denotano un'antisocialità che il codice reprime. In questo senso — sia pure spiacente di non poter consentire con il Senato — penso che la formulazione della Camera sia la più adatta.

Non è con semplicismo, ad uso e consumo dei profani — come ha giustamente osservato poco fa il collega Valiante — che si possono regolare gli istituti della nostra legislazione.

Propongo, quindi, proprio per evitare conseguenze gravi, di restare aderente al testo approvato dalla Camera.

ANDREUCCI, *Relatore*. Vorrei fare osservare che per il disposto degli articoli 83 e 586 del Codice penale, le temute previsioni negative in ordine a questa modifica non sono, se si tiene conto della logica, reali.

Infatti, l'articolo 586, parlando di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, stabilisce che, quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del Codice penale. Cioè a dire, il reato viene configurato come delitto colposo, e, poiché le lesioni gravi e gravissime sono perseguibili di ufficio dalla legge come delitti colposi, ne deriva che essi sono perseguibili di ufficio.

Ritengo, perciò, proprio per questo motivo, che esista una protezione di ordine morale nei riguardi della modifica che intendiamo attuare, la quale si riferisce esclusivamente al caso in cui autori del reato siano persone strette tra loro da vincoli di parentela. Comprendo, però, che questo allargamento della norma favorisce anche coloro che non sono parenti.

Del resto è sempre possibile individuare se il procedimento penale aperto di ufficio per le lesioni colpose, tuteli o meno sufficientemente coloro che non sono stretti tra loro da vincoli di parentela.

In conclusione, ritengo che le preoccupazioni manifestate, che pure solo legittime dal punto di vista dell'ordinamento, non siano sostanzialmente tali da modificare veramente le ragioni per le quali noi abbiamo presentato la proposta di legge.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso il problema va posto in questi termini. Se i casi preveduti dall'articolo 583 del codice penale devono essere considerati come circostanze aggravanti, allora non si può non concludere con gli onorevoli Preziosi Olindo, Valiante e Zoboli, i quali giustamente hanno osservato che, qualora da quella nuova formulazione dell'articolo 582 si escludesse la previsione di quelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583, si potrebbe arrivare all'assurdo che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1962

una lesione, la quale importi una malattia o un processo morboso guaribile entro dieci giorni, potrebbe essere perseguibile a querela di parte anche se avesse come conseguenza dei postumi molto gravi.

L'esperienza ci insegna che generalmente proprio in questi casi (ad esempio lo sfregio) la lesione guarisce normalmente come malattia entro i dieci giorni, ma restano i postumi permanenti che, qualora debbano essere considerati circostanze aggravanti, non renderebbero perseguibile di ufficio questo reato che pure è così grave e che è una manifestazione tipica di una particolare criminalità. Se invece la previsione delle varie ipotesi contenute nell'articolo 583 dovesse considerarsi come reato autonomo, il dubbio non si porrebbe.

Però noi dobbiamo riconoscere che nel sistema del codice queste previsioni e queste ipotesi sono considerate come circostanze aggravanti e mi pare che questa formulazione, anche da un punto di vista strettamente ontologico, sia esatta appunto perché, trattandosi di circostanze, esse sono poste a carico del colpevole anche se dal colpevole non volute; in altri termini, sono considerate come circostanze obiettive che accedono al reato principale.

Infatti, se, per esempio, dalla lesione deriva il pericolo di vita, non è necessario che l'accusa provi che il pericolo di vita sia stato voluto, ma soltanto che sia stata coscientemente voluta la lesione. Se poi obiettivamente da tale lesione deriva pericolo di vita, l'aggravamento di pena previsto per questa particolare circostanza va a carico del colpevole, anche se quella particolare circostanza non è stata voluta.

Ed allora, se si deve ritenere, come ritengo che si debba ritenere, sia per aderire al sistema del nostro codice penale, sia perché effettivamente mi sembra che siano da considerare circostanze aggravanti per non porre a carico del colpevole qualcosa che è al di fuori della sua sfera volitiva e che può essere posta a suo carico solo in quanto tratta di una circostanza aggravante obiettiva che accede a quella particolare figura di reato, penso che la cosa più saggia da fare sia quella di ritornare al testo della Camera, con quella modificazione, giustamente suggerita dall'onorevole ministro, che dovrebbe portare a sostituire la parola: « ultimo » con le altre: « nel capoverso » perché in effetti l'articolo 582 ha un unico capoverso.

MIGLIORI. Senza entrare nel merito della questione in esame, vorrei rivolgere una do-

manda al relatore. La notevole alterazione di ciò che fu votato dalla nostra Commissione non deriva forse dalla proposta di legge che si è inserita nella nostra, dei senatori Picchiotti, Papalia, Jodice e Cianca? Se fosse così, la modifica non deriverebbe soltanto da una diversa considerazione e valutazione della proposta di legge da noi approvata, bensì anche da un'altra proposta autonoma presentata al Senato da quegli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Effettivamente la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti, Papalia, Jodice e Cianca portava la seguente formulazione dell'articolo unico: « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non è stata prodotta con armi, il delitto è punito a querela della persona offesa ». Ciò però non sposta la portata delle osservazioni che sono state fatte.

COMANDINI. Condivido le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Migliori, soprattutto per una ragione pratica. Se dobbiamo trovare la più adeguata formulazione di quella che era la nostra proposta, eliminare, cioè, il reato di azione pubblica nel caso di lesioni a carico di congiunti, il tema della nostra discussione rientra in un certo ambito; se invece dobbiamo discutere l'ambito molto più ampio della proposta di legge Picchiotti, Papalia, Jodice, Cianca, quello cioè di eliminare tutte, salvo due, le aggravanti previste dagli articoli 583 e 577, allora dobbiamo discuterle punto per punto e non semplicemente sviarci sopra senza entrare nel merito. Io dico subito che se si tratta di fare una più esatta formulazione di quello che era il nostro proposito, cioè l'eliminazione della sola aggravante delle lesioni a carico di congiunti, potremmo forse, con un miglioramento di forma che proporrei, restare al testo votato dalla Camera. Oppure dobbiamo con maggiore approfondimento discutere di quello che volevano i senatori Picchiotti e altri? Credo che dobbiamo rispondere positivamente a questa domanda, cioè dobbiamo discutere anche l'opportunità di eliminare queste altre aggravanti. Quindi, si allarga il tema della discussione e dovremmo considerare le ragioni a cui non abbiamo pensato, perché non abbiamo pensato a queste altre aggravanti, che possono legittimare o non legittimare il contenuto della proposta Picchiotti. Se si trattasse, come dicevo, di dare soltanto una migliore formulazione al nostro testo,

questo fine si potrebbe raggiungere in questo modo: al posto del testo della Camera, che è molto contorto, si potrebbe dire: « Il delitto è punito a querela di parte, se la malattia è di durata non superiore a dieci giorni e se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 577 prima parte e capoverso ». La sostanza non cambierebbe, ma la formulazione sarebbe, mi pare, più lineare.

PREZIOSI OLINDO. Nella nostra proposta di legge abbiamo ripetuto lo stesso testo dell'articolo 582, aggiungendo soltanto una eccezione: « eccetto i casi previsti nel numero 1 e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577 ».

COMANDINI. La formula del codice è anch'essa molto contorta, come tutta questa materia delle lesioni; e sarebbe stato opportuno provvedere in sede di riforma sistematica del codice. Ma quello che io mi permetto di proporre è una modificazione puramente formale, in quanto non c'è nulla di cambiato da quello che abbiamo già approvato. Soltanto dobbiamo discutere dell'eliminazione o no delle altre aggravanti e questo importa una larga discussione, che non credo possiamo concludere questa mattina.

PRESIDENTE. Nella parte finale della relazione alla proposta di legge Picchiotti, con riferimento alle conclusioni di una commissione di studio, è detto: « Si è ritenuto, pertanto, opportuno di sopprimere la accennata eccezione della procedibilità di ufficio per le lesioni fra parenti, sempre che non ricorrano quelle aggravanti che rendono in ogni caso procedibili di ufficio le lesioni guarite entro dieci giorni ». Quindi l'*animus* del proponente non andava oltre i propositi del collega Preziosi. Ma la parola ha tradito il pensiero.

ANDREUCCI, *Relatore*. Io faccio un'osservazione: se per le lesioni gravi o gravissime colpose si procede d'ufficio, non capisco perché per le lesioni dolose anche se sono gravi o gravissime, ma guarite in dieci giorni, per questa modificazione non si procede più d'ufficio.

VALIANTE. Secondo lei, onorevole Andreucci, nel caso in cui una persona perda un senso come conseguenza, ad esempio, della puntura di uno spillo, il reato è perseguibile a querela di parte o di ufficio?

ANDREUCCI, *Relatore*. Dovrebbe procedersi d'ufficio.

VALIANTE. Niente affatto, in questo caso. Secondo la formulazione del Senato, si dovrebbe procedere a querela di parte, cosa che ovviamente non si può ammettere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che la Commissione sia unanime nel ritenere che, se concorrono le circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, non possa non procedersi di ufficio. Ora si tratta di vedere se la formula adottata dal Senato risponda o meno alla sostanza della volontà della Commissione.

Io non ho avuto il piacere di partecipare alla discussione che si è svolta al Senato su questo argomento perché in quell'epoca ero Ministro della pubblica istruzione; però ho avuto modo di leggere la relazione alla proposta di legge Picchiotti ed altri.

Mi risulta anche che ad un certo punto della discussione venne ad inserirsi il provvedimento approvato dalla Camera, che per la verità fu considerato come un tutto unico con il testo proposto dal Senato.

Non c'è dubbio che il Senato, come si evince dalla relazione che il senatore Monni fece al disegno di legge di iniziativa dei senatori Picchiotti, Papalia, Jodice e Cianca, ha voluto limitare il provvedimento all'ipotesi della lesione tra congiunti. Dice, infatti, testualmente quella relazione: « La finalità che si propone il disegno di legge non è quella di procurare impunità nella fattispecie prevista dall'articolo 582 del codice penale, bensì quella di consentire che anche quando il fatto è commesso da congiunti non si proceda d'ufficio ma a querela di parte se la lesione o la malattia che ne deriva non sono guarite entro dieci giorni e non sono state prodotte con armi ». Questo, onorevoli colleghi, è il principio che ha ispirato gli onorevoli senatori proponenti. E più avanti si aggiunge: « E quando la querela è mantenuta restano applicabili le aggravanti di pena previste negli articoli 583 e 585 del codice penale ». In altri termini, si distingue giustamente l'aggravamento della pena dalla procedibilità; ossia in caso di lesione fra congiunti si deve andare avanti fino ad escludere la procedibilità di ufficio, anche nel caso in cui ricorrono le circostanze aggravanti. Questo, ripeto, è il concetto che ha ispirato il proponente, ma sempre nell'ambito di lesione che si verifica tra congiunti; tanto è vero che si proponeva la pena della reclusione da tre mesi a tre anni. Viceversa, se la malattia aveva una durata non superiore ai dieci giorni e non era stata prodotta con armi, il delitto era punibile a querela della persona offesa.

Nel testo approvato dal Senato, come concordemente hanno concluso gli uffici legisla-

tivi del Ministero che naturalmente hanno pratica di queste cose, è stato per contro oltrepassato di gran lunga quello che era il pensiero dei proponenti perché in realtà, sopprimendo dal capoverso dell'articolo 582 il riferimento alle circostanze aggravanti, concorrendo le quali si esclude che il reato possa essere punibile soltanto a querela di parte, si è ammesso il principio, esteso a tutti, indipendentemente dal fatto che debba trattarsi di lesioni tra congiunti, che, quando la lesione è guarita in dieci giorni e non sia stata prodotta con armi o con sostanze corrosive, si debba procedere a querela di parte. Tutto questo, naturalmente, non è nel pensiero né della Commissione né del Governo perché altererebbe gravemente il sistema del codice tanto da arrivare all'assurdo, di perseguire cioè a querela di parte, reati che prevedono 7 anni di reclusione ed oltre.

Secondo il testo approvato dal Senato nel caso di premeditazione, e dell'uso di sostanze venefiche, o di sfregio permanente e così via la pena si aggrava ma resta sempre il presupposto che per procedere occorra la querela di parte. Questo non era evidentemente il pensiero degli onorevoli proponenti e questa impostazione non risulta neppure dai verbali di discussione. Se la Commissione vuole, come mi pare, ritornare al concetto ispiratore della proposta di legge Preziosi Olindo, penso che sia indispensabile modificare il testo perché, ove dovesse rimanere questa formulazione, produrrebbe conseguenze che nessuno di noi vorrebbe.

In conclusione, introducendo quella modifica di forma, alla quale ho accennato, mi pare che si possa rimandare il testo al Senato facendo presente, magari attraverso una chiara relazione, i motivi per i quali non si è ritenuto di approvare la proposta e, cioè, perché oltrepassava lo stesso pensiero degli onorevoli proponenti, come risulta chiaramente espresso dalla relazione del senatore Monni.

KUNTZE. Molto brevemente, anche se può sembrare superfluo dopo i chiarimenti dell'onorevole Ministro, vorrei chiarire il dubbio che mi sembrava fosse sorto in Commissione circa la portata della proposta di legge Picchiotti. Esso non ha ragione di esistere perché nella relazione che l'accompagna si evince soltanto che la finalità che i proponenti volevano raggiungere era quella di evitare la procedibilità di ufficio per le lesioni guarite in dieci giorni avvenute nel nucleo familiare.

Vorrei poi, in risposta a quanto affermava l'onorevole relatore, dire che non mi sembra esatto quanto egli poco fa affermava, in quanto purtroppo, stando il sistema del codice, noi non possiamo considerare la lesione grave e quella gravissima come reato autonomo, non soltanto perché testualmente il codice parla di circostanze aggravanti, ma proprio per quelle ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

In altri termini, si tratta indubbiamente di circostanze aggravanti perché, in relazione a quanto è disposto nella prima parte del codice penale che definisce le circostanze aggravanti, queste ultime sono poste a carico del colpevole anche se da lui non volute; cosa che non si verifica se si tratta di reato autonomo, come nel tentato omicidio. Il tentato omicidio è un reato autonomo proprio perché l'azione è diretta a cagionare la morte; dal tentato omicidio si passa alla lesione se si prova che il colpevole non ha voluto la morte dell'offeso ma ne voleva solamente il ferimento. Al contrario, in materia di lesione, se una coltellata o una rasoiata diretta al corpo, per una *aberratio ictus*, raggiunge il volto producendo uno sfregio permanente, di quest'ultimo reato il colpevole risponde, anche se quell'evento da lui non sia voluto.

Ritengo, quindi, ribadendo il pensiero già espresso in precedenza, che, a parte quelle che possono essere le modifiche di carattere tecnico per una formulazione del testo, bisogna ritornare sostanzialmente al testo della Camera, perché altrimenti noi effettivamente andremmo molto al di là di quelle che sono le finalità che ci proponiamo, anche se involontariamente, e vorrei dire se colposamente possiamo arrivare al risultato che nessuno di noi sognava di voler conseguire.

Noi ci siamo proposti lo scopo di eliminare la procedibilità d'ufficio per le lesioni tra familiari, invece noi arriviamo all'assurdo che, sia pure rimanendo nell'ambito familiare, renderemmo non punibili lesioni molto più gravi, che sono già definite dal codice come gravi o gravissime. Ma appunto perché quelle lesioni acquistano qualificazione per effetto di una circostanza aggravante, questa circostanza aggravante deve essere menzionata ai fini della esclusione nel capoverso dell'articolo 582 che si va a modificare.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. Mi sembra che attraverso gli interventi si è chiarita la volontà, non soltanto nostra, ma anche del Senato, di limitarsi alle lesioni tra prossimi congiunti.

Il desiderio di rendere la forma più chiara e accessibile ha tradito certo il pensiero dei colleghi senatori.

Mi pare inutile ricordare che lo stesso progetto di riforma del codice penale, elaborato attraverso molti studi da parte del Ministero, ripete la stessa formula che noi proponevamo, pur escludendo le lesioni in danno degli ascendenti.

Non potendo d'altra parte rifarci a una interpretazione quale quella del collega relatore, che potrebbe essere fonte di dubbio da parte del magistrato, è opportuno adottare una formula che riproduca il concorde concetto dell'esclusione del solo rapporto di famiglia quale causa di procedibilità *ex officio*. Quindi il testo già approvato dalla Camera può avere qualche rettifica che agevoli l'accordo col Senato e faciliti anche l'interprete nella lettura di questo capoverso, che non è molto chiaro.

Se i colleghi sono d'accordo, si potrebbe ripetere la nostra formula, salvo i ritocchi che l'onorevole Ministro ha esposto; oppure si potrebbe pregare il collega relatore di studiare un qualche ritocco formale, pur rimanendo ferma la sostanza in cui siamo concordi.

AMADEI LEONETTO. A questo proposito il collega Comandini aveva suggerito un emendamento anche per ragioni di carattere psicologico. Perché, se rimettiamo al Senato il nostro testo primitivo con quella sola modificazione, potrà avvenire che la Commissione del Senato si irrigidisca e che, quindi, si instauri una discussione tra noi e il Senato che non avrà più fine. Però giustamente diciamo che la formulazione che adottammo a suo tempo interpreta effettivamente il pensiero dei proponenti, cioè non voleva rendere procedibili di ufficio le lesioni che i parenti potessero procurarsi tra loro, e che non avessero quelle conseguenze più gravi di cui abbiamo parlato.

Perciò la formula che noi consigliamo è questa: « Il delitto è punibile a querela della parte offesa se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate dal n. 1 e dal capoverso dell'articolo 577 ».

MISASI. Sono d'accordo, però mi pare che questa formula rappresenti un ritorno alla nostra primitiva, mentre rimane fermo il problema che ha posto l'onorevole Comandini. Infatti mi sembra di poter evincere anche da quello che ha detto l'onorevole

Ministro che lo spirito con cui il Senato ha affrontato il problema non è soltanto quello di impedire la procedibilità d'ufficio nelle lesioni tra congiunti nel caso che siano lievissime, ma di impedire la procedibilità di ufficio nel caso di lesioni tra congiunti anche ove siano gravi. Se non fosse questo il concetto, non si spiegherebbe la formulazione del Senato. Se il Senato è andato oltre e ha compreso anche l'ipotesi di lesioni tra non congiunti, probabilmente è stata una svista, ma questa modifica è anche logica, se si pensa che il Senato, per ciò che riguarda le lesioni tra congiunti, ha voluto largheggiare fino al punto di creare un tipo di reato *sui generis* che è sempre procedibile a querela di parte, anche quando si concreta obiettivamente in una malattia che importa un danno permanente a un organo, escludendo le armi e le materie corrosive, le quali indicano una particolare tendenza asociale dell'individuo.

Quindi dobbiamo renderci conto che il Senato per lo meno questo ha voluto: che nel reato tra congiunti ci fosse la querela di parte in ogni ipotesi quantitativa.

AMADEI LEONETTO. Questo potrebbe essere chiarito nel nostro resoconto. Se il Senato è voluto andare al di là della nostra proposta originale, comprendendo anche le lesioni che hanno determinato quelle determinate conseguenze, noi non siamo di questo avviso.

KUNTZE. L'onorevole Ministro ha rilevato che, nonostante la non procedibilità d'ufficio, resta ferma l'aggravante della pena; quindi, si è voluto dare un maggior peso qualitativo oltre che quantitativo. L'aggravante del solo rapporto di parentela rimane ferma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La relazione dice: « Quando la querela è mantenuta, restano ferme le aggravanti di pena contenute negli articoli 583 e 585 ». Quindi la perseguibilità del reato dipende sempre dalla querela, anche per le lesioni gravi o gravissime.

KUNTZE. Credo che quella dizione abbia tradito il pensiero, perché è in contrasto con la relazione alla proposta di legge. La proposta di legge fa il caso della lesione minima. Nella relazione si può chiarire questo pensiero, che credo risponda effettivamente anche al pensiero del Senato.

Poiché ho la sensazione che è desiderio di formulare un testo rispondente alle finalità che tutti vogliamo, ed in considerazione del fatto che oggi all'ordine del giorno figurano iscritti altri provvedimenti la cui importanza

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1962

ed urgenza è da tutti riconosciuta, vorrei invitare due colleghi a collaborare con l'onorevole relatore per cercare di approntare un testo più perfetto.

La mia proposta è, quindi, di sospendere la seduta per qualche minuto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Oppure si potrebbe approvare questa formulazione, salvo il coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Amadei Leonetto ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 577, 583 e 585, con eccezione di quelle indicate dal n. 1° e dal capoverso dell'articolo 577 ».

PREZIOSI OLINDO. La discussione è stata ampia ed esauriente e le idee si sono abbastanza chiarite. Mi permetto perciò di osservare al collega che è intervenuto poc'anzi per riproporre il tema della diversità del nostro testo da quello approvato dal Senato che quest'ultimo testo è andato al di là e vorrei dire — senza che ciò suoni mancanza di deferenza verso l'altro ramo del Parlamento — ha trascurato completamente lo spirito e l'essenza del testo della Camera, al punto che, pur volendo raggiungere le finalità che noi ci proponiamo, ha omesso completamente di parlare di lesioni fra congiunti. Infatti, limitarsi a dire soltanto che la lesione è prodotta con armi o con sostanze corrosive ed è guarita in dieci giorni, dimostra che evidentemente non è stato tenuto presente il testo dell'articolo 585 che enumera tutti i casi delle circostanze aggravanti.

Poiché, come ha fatto giustamente osservare l'onorevole Presidente, il testo della proposta di legge della Camera si uniforma al sistema attuale del codice penale, vorrei pregare i presentatori dell'emendamento di tener presente che in sostanza nessuna differenza c'è tra il testo dell'articolo da me proposto e quello dell'emendamento da loro presentato.

Infatti quello che io affermo nella prima parte dell'articolo unico, viene posposto, di conseguenza io insisto per il mantenimento del testo da me formulato.

AMADEI LEONETTO. Onorevole Preziosi Olindo, la nostra formulazione ha una giustificazione squisitamente psicologica perché,

evidentemente, non possiamo rimandare al Senato il testo, già approvato da quel ramo del Parlamento, con la stessa formulazione.

PREZIOSI OLINDO. Nonostante l'osservazione del collega Amadei Leonetto rimango della mia opinione, ma dichiaro di accettare la modifica formale proposta dall'onorevole ministro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Probabilmente l'equivoco interpretativo del testo della Camera è sorto dalla circostanza che il riferimento alle lesioni intervenute nel nucleo familiare si ha indirettamente attraverso l'espressione: « eccetto quelle indicate », contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo unico. In altri termini, l'eccezione viene fatta rispetto ad un articolo che non è chiaramente menzionato. Perciò, anziché parlare di una eccezione che in effetti tecnicamente tale non è, si dovrebbe invece menzionare il rapporto di parentela intercorrente tra le persone.

PREZIOSI OLINDO. Devo dichiarare che noi abbiamo a lungo indugiato su questo punto per cercare di trovare una formulazione diversa. Purtroppo non è stato possibile trovarne altra. Forse la via migliore da seguire potrebbe essere quella di rimettere il problema allo studio di coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Preziosi Olindo, non mi pare che si possa seguire questa strada, perché troppo importanti sono le conseguenze che da una esatta formulazione derivano.

ANDREUCCI, *Relatore*. Se riteniamo di non accedere al concetto largo del Senato, dobbiamo, a mio avviso, riportare la nostra formulazione che è la più precisa, in quanto l'articolo 585, quando parla delle circostanze aggravanti, si riferisce all'articolo 577. Ora il riferimento all'articolo 577 non è nel testo ma viene indirettamente come riferimento a questo articolo. Quindi, dobbiamo far riferimento all'articolo 583 e all'articolo 585 ed escludere quelle ipotesi che nell'articolo 577 vengono considerate aggravanti, perché non le vogliamo considerare tali.

KUNTZE. Ritengo che il richiamo all'articolo 577 non possa sollevare nessun dubbio. È vero che l'attuale articolo 582 non sanziona l'articolo 577, ma questo è richiamato nell'articolo 585.

MIGLIORI. Propongo, come ha detto il Presidente, che ci si ritrovi la settimana ventura per la definizione del testo, perché i testi formulati frettolosamente non sono mai i

migliori. Il rinvio non rappresenterebbe quindi una perdita di tempo.

PRESIDENTE. Io vorrei caldeggiare la proposta dell'onorevole Migliori, perché è dettata dal desiderio di fare le cose nel miglior modo possibile.

Pongo quindi in votazione la proposta dell'onorevole Migliori: intendendosi che il rinvio ha il solo scopo di rinvenire una migliore formulazione.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale (Modificata dal Senato) (137-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Degli Occhi ed altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale », da noi già approvata e modificata dal Senato.

Il Relatore, onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modifiche introdotte da quel Consesso.

ANDREUCCI, *Relatore*. Questa proposta di legge fu approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 26 novembre 1958. Ci ritorna dal Senato con una modifica all'articolo 1, riguardante i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.

L'ultimo comma dell'articolo 1 approvato dalla Camera suonava in questi termini:

« Quando la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice, anche in corso di impugnativa, può disporre, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinando tale concessione agli adempimenti della precedente sentenza ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ».

Come si vede, nel nostro testo era detto che il giudice, anche nel corso di impugnativa, può disporre la sospensione condizionale della pena. Il che significherebbe in ogni momento dell'impugnativa. Invece soltanto dinanzi alle corti di merito è possibile modificare la sentenza in ordine alla sospensione condizionale della pena. E in questo senso ha provveduto il Senato.

Inoltre, mentre nel testo della Camera non veniva concesso un esame circa la possibilità o meno da parte del condannato di pagare la pena pecuniaria precedente, nel testo approvato dal Senato viene considerato questo caso e viene, quindi, ammessa la possibilità della sospensione condizionale della pena, se il condannato si trova nell'impossibilità di adempiere alla pena pecuniaria precedentemente inflittagli.

L'articolo 2 rimane nella sostanza come lo abbiamo formulato. Per questo motivo ritengo che la nuova formulazione proposta dal Senato, contenente due modificazioni, la prima di natura procedurale e la seconda per venire incontro in maniera più completa alle ragioni che ci hanno spinto a modificare gli articoli 164 e 175 del Codice penale, possa essere approvata.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione del nuovo testo perché con esso in sostanza si viene opportunamente a rendere permanente una norma che attualmente è transitoria.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« L'articolo 165 del Codice penale (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1°) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2°) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Quando la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice, anche in corso di impugnativa, può disporre, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinando tale concessione agli adempimenti della precedente sentenza ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 164 del Codice penale (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1°) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2°) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ».

Pongo in votazione il testo dell'articolo 1 nella nuova formulazione approvata dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 è rimasto identico a quello già votato dalla Camera.

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto in altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

MIGLIORI. Devo comunicare che il collega Pennacchini è giunto a Roma in ritardo per un grave lutto in famiglia: la morte della mamma della sua gentile consorte.

PRESIDENTE. Sicuro di interpretare il sentimento unanime della Commissione, esprimo al collega Pennacchini le condoglianze mie e dei colleghi tutti, con la preghiera di estenderle a tutti i suoi familiari.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo prende viva parte al lutto che ha colpito l'onorevole Pennacchini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3057) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale (1768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Codacci Pisanelli, Restivo, Sinesio, Baldelli e Cerreti Alfonso: « Ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale ».

Prego l'onorevole Relatore di voler riassumere i termini della precedente discussione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Il disegno e la proposta di legge relativi all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio sono stati già portati all'esame della nostra Commissione, il cui primo stadio venne interrotto dalle eccezioni che la I Commissione (Affari costituzionali) sollevò in relazione ad alcuni punti contenuti nei due provvedimenti. Non starò qui a ripetere l'importanza, la necessità e direi l'urgenza di approvare questo provvedimento, così sentito dalla categoria interessata.

Il disegno di legge in questione è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato e nel contempo il deputato Marotta Vincenzo ha affermato di aderire completamente al testo governativo. Per questo motivo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1962

il nostro lavoro viene oggi notevolmente facilitato.

Oggi riferirò brevemente sull'esito della mia missione presso la I Commissione (Affari costituzionali) in relazione alle obiezioni che quella Commissione aveva ritenuto opportuno fare ed alle controdeduzioni che noi abbiamo formulato.

L'esito non è stato molto felice in quanto la Commissione affari costituzionali ha insistito su alcuni punti precedentemente sostenuti, tranne uno.

La prima eccezione sollevata riguarda il titolo V (gerarchia, rapporti informativi e disciplina) adducendosi come motivo che un rapporto di dipendenza gerarchica del personale di servizio sociale dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o dal procuratore generale della Repubblica costituiva un'anomalia nel nostro ordinamento in quanto il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il Procuratore generale della Repubblica non costituiscono organi amministrativi, ma organi giurisdizionali. La eventuale dipendenza gerarchica dai citati organi — ha affermato quella Commissione — avrebbe fatto sì che i provvedimenti adottati dal procuratore non sarebbero stati impugnabili presso il Consiglio di Stato. Questa opinione è confermata dalla Commissione affari costituzionali anche nella sua ultima deliberazione e la sua risposta conferma la validità delle osservazioni già fatte.

Ora, poiché l'articolo 4 del disegno di legge stabilisce un rinvio alle disposizioni vigenti, per quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, evidentemente sopprimendo il titolo V che disciplinava particolarmente questo rapporto giuridico, ne consegue che il rapporto giuridico e il rapporto di disciplina nell'interno degli uffici di servizio sociale vengono regolati dalle norme comuni per il pubblico impiego, appunto come dice l'articolo 4.

Questo è l'unico modo per adeguarsi al parere della Commissione affari costituzionali, perché sopprimendo tutto il titolo V in definitiva si fa ricorso all'articolo 4 e concretamente saranno le leggi sul pubblico impiego a regolare i rapporti di gerarchia. In caso diverso sarebbe delicatissimo e quasi impossibile modificare quanto è previsto nel titolo V accettando il parere della Commissione affari costituzionali, secondo la quale il rapporto gerarchico deve seguire la disciplina del pubblico impiego.

L'articolo 14 del titolo V è quello « incriminato », tale articolo dice:

« Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica ».

Si noti che questa concezione non è nuova nell'amministrazione giudiziaria, ma secondo la I Commissione, contrasta con le norme del pubblico impiego. Perciò, per seguire il parere della I Commissione bisogna abolire l'articolo 14 e tutte le conseguenze che derivano da questo articolo, le quali in sostanza sono quelle del titolo V.

Altra osservazione della Commissione affari costituzionali è che non sarebbe giusto prevedere una prova di attitudine professionale, come è stabilito nell'articolo 22 del disegno di legge.

Dice l'articolo 22:

« Nel concorso di cui all'articolo precedente la commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalità stabilite nel bando di concorso e può avvalersi della consulenza di tecnici da indicarsi nel medesimo bando ».

Ma anche questo, secondo la I Commissione, sarebbe aberrante, perché non si dovrebbe regolamentare la prova di attitudine professionale in ogni bando di concorso, ma dovrebbe esservi una regolamentazione *una tantum*, valevole per tutti i concorsi.

Il Ministero aveva seguito l'indirizzo che risulta dal disegno di legge, perché l'attitudine professionale è costituita sostanzialmente da un complesso di prove, che sono legate più al tecnico che fa la prova, che non a principi generali codificati; cioè si adoperano dei testi che sono bensì legati al soggetto che deve fare la prova di attitudine professionale, ma molto all'esaminatore, il quale ha una tecnica migliore per alcuni testi che per altri. Nel bando si sarebbero messe quelle prove che secondo lo stesso docente ed esaminatore sono ritenute più idonee a dare dei risultati positivi.

Invece, afferma la I Commissione (Affari costituzionali), la prova attitudinale è fondamentale, perché è quella che consente l'ammissione alle altre prove e non è legittimo lasciare all'arbitrio dello stesso esaminatore di stabilire i criteri della prova stessa.

Ora, sopprimendo l'articolo 22 — secondo la I Commissione — si garantiscono più obiettive condizioni perché l'esaminando possa

superare la prova attitudinale, che è la sola che darà l'accesso alle prove culturali.

Vorrei anticipare che le stesse categorie interessate hanno sostanzialmente suggerito di accettare questa soppressione, che non incide su quelli che sono i loro diritti e che anzi, sotto un certo aspetto, dà loro una maggiore garanzia.

Quanto all'articolo 34, la I Commissione (Affari costituzionali) non ha ritenuto che si debba codificare un'abitudine che c'è nel Ministero di grazia e giustizia — ci sarà forse anche in altri ministeri, ma in quello di grazia e giustizia è un'abitudine istituzionale — secondo cui il personale di ruolo del servizio sociale può per esigenze di servizio essere destinato ad altri uffici.

Circa l'articolo 35, la I Commissione ha detto che le tabelle devono essere regolate secondo le ultime disposizioni di carriera aperta, per favorire il passaggio di grado.

Le tabelle di questo organico erano state fatte precedentemente alle disposizioni generali che hanno modificato le posizioni di carriera del personale dipendente dallo Stato, e prevedono nove dirigenti di servizio sociale, 11 dirigenti aggiunti, 13 vice dirigenti. Invece queste 33 unità dovrebbero — secondo la I Commissione — essere conglobate in una sola carriera dei dirigenti di servizi sociali.

Così nella carriera di concetto gli assistenti sociali e i vice assistenti sociali dovrebbero far parte di un'unica carriera.

Per ultimo la I Commissione (Affari costituzionali) ha sollevato un'eccezione affermando che i concorsi per l'inserimento nei ruoli doveva farsi con le stesse modalità per tutti i partecipanti, dimenticando che per coloro che già svolgono la funzione di assistenti sociali la prova attitudinale deve considerarsi inopportuna ed inutile. In un secondo momento la stessa Commissione, rivedendo le sue posizioni in ordine a questo problema, convenne sulla necessità di abolire gli esami speciali per coloro che nel ministero espletavano detta funzione.

Riepilogando questa affrettata esposizione, devo dire che la prima, fondamentale modificazione che la Commissione Affari costituzionali intende apportare è quella di regolare il rapporto gerarchico di questo personale secondo le norme generali dello Stato. Pertanto, per poter accedere a questa tesi, l'unica soluzione possibile, a mio avviso, è quella di sopprimere l'intero titolo V del provvedimento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho seguito completamente l'esposizione

fatta dall'onorevole relatore perché sono stato costretto ad assentarmi temporaneamente dall'aula, mi sembra però di capire che anche sopprimendo il titolo V non si risolve il problema perché anche quando si affermasse di applicare per questo caso le norme ordinarie, bisognerebbe tener presente che il Ministero di grazia e giustizia ha un'amministrazione *sui generis*, tanto che, per l'esecuzione dei compiti periferici, essa si avvale del personale giudiziario.

È facile dire, quindi, che si applicano le norme ordinarie, onorevoli colleghi, ma è difficile stabilire quali esse sono!

Il problema degli assistenti sociali ha una sua particolare natura e, perciò, la loro funzione amministrativa non può essere attribuita al personale giudiziario, ma ad un ruolo di funzionari civili che deve avere la sua diramazione al centro e in periferia.

ANDREUCCI, *Relatore*. Onorevole Ministro, se non erro secondo la Costituzione le forze di polizia sono poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, pur dipendendo dal Ministero dell'interno. Mi pare che questo esempio abbia una certa analogia con il problema che stiamo affrontando.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è proprio così. Devo ricordare che il Ministero dell'interno regola il rapporto di impiego del personale di polizia attraverso il consiglio di amministrazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Diventa, quindi, impossibile risolvere il problema.

PRESIDENTE. Per un chiaro svolgimento della discussione ritengo opportuno rileggere integralmente il testo del parere originariamente espresso dalla I Commissione Affari costituzionali:

«La I Commissione Affari costituzionali esprime parere favorevole, subordinatamente alle accettazioni delle seguenti modifiche:

1°) Va adeguato il rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive alla strutturazione organica degli uffici di servizio sociale. Conseguentemente, vanno modificate le disposizioni del titolo in modo che il personale di servizio sociale non dipenda dal procuratore della Repubblica. Dette modifiche devono adeguarsi ai principi generali relativi alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e non ritenute necessarie anche in considerazione delle difficoltà che si determinerebbero sul piano del sistema dei gravami che l'ordinamento prevede a tutela dei diritti e degli interessi degli impiegati.

2°) All'articolo 21 si reputa necessario specificare il contenuto e le modalità della prova attitudinale che non possono essere lasciate al potere discrezionale dell'Amministrazione.

3°) Per quanto attiene all'articolo 34 si ritiene inopportuna la destinazione del personale al Ministero.

4°) Per l'articolo 35, secondo comma, e per la tabella, si segnala la necessità di introdurre le modifiche conseguenti all'approvazione di norme che rendono cumulativi i posti in organico delle prime tre qualifiche.

5°) Per quanto riguarda gli articoli 36 e 37, si esprime parere favorevole al concorso riservato sempre che le prove di esame siano quelle previste dal capo I e II ».

Proporrebbe, pertanto, che questi impiegati del servizio sociale avessero un qualche altro organo di fronte al quale ricorrere per i provvedimenti adottati contro di loro.

ANDREUCCI, *Relatore*. Questo, perché sostanzialmente il Procuratore della Repubblica non è un organo amministrativo ma giurisdizionale.

PRESIDENTE. Quindi, vorrebbe che creassimo un qualche organo, che potrebbe essere anche il Ministro o un funzionario amministrativo, al quale presentare i ricorsi e il cui provvedimento fosse poi impugnabile al Consiglio di Stato.

Ma dice bene il Ministro che, mancando l'organo del Ministero, non possiamo inventarlo *tout court*. Del resto la stessa I Commissione (Affari costituzionali) fa presente che questo parere non è vincolante.

ANDREUCCI, *Relatore*. L'articolo 15 dice che gli ispettori di servizio sociale dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È detto male, perché non si può ammettere che all'apice della piramide sia il direttore generale.

PRESIDENTE. Bisogna prevedere che contro il provvedimento sia possibile ricorrere al Ministro.

ANDREUCCI, *Relatore*. Il ministero è stato informato di questa posizione ed io stesso ho richiamato in proposito l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario.

In conclusione io dico: sopprimiamo il titolo V. Se questa soppressione non è possibile, dobbiamo decidere di rimettere il provvedimento all'Assemblea o di riformare il Ministero di grazia e giustizia. E siccome il ministero non lo possiamo riformare, non c'è che andare in Aula.

PRESIDENTE. Ci sarebbe una terza soluzione: trovare la possibilità di una ricorribilità contro il provvedimento del direttore generale e spianare così la via del conflitto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non sono d'accordo per la soppressione del titolo V, perché riferirsi generalmente alle norme che vigono per gli altri impiegati statali non è possibile quando si tratta del Ministero di grazia e giustizia, data la sua particolare organizzazione. Ma non escludo che si possa trovare una formula, quando leggeremo gli articoli 14 e 15, per superare l'ostacolo. Tanto più che il parere della Commissione costituzionale non è reciso, ma suggerisce di trovare una più adeguata soluzione. Dobbiamo cercare di accogliere l'istanza che, contro il parere dell'amministrazione, si possa adire il Consiglio di Stato. E questo non si risolve sopprimendo il titolo V.

ANDREUCCI, *Relatore*. Sostanzialmente si tratta di sostituire il procuratore della repubblica in tutte le funzioni che qui lo inseriscono nel rapporto gerarchico. E con chi si sostituisce? Per il personale preposto alla direzione degli uffici si può dire che dipende gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La prima cosa anormale è che si dà al direttore generale un compito istituzionale che non ha nessun direttore generale. Si dice che la censura è inflitta dal direttore generale, quando per infliggere la censura a un ufficiale giudiziario o a un suo aiutante ci vuole il Ministro! Il direttore generale non può avere questi poteri, perché non si può impugnare il provvedimento del direttore generale. L'organo finale deve essere sempre il Ministro. Perciò qui, al posto di « direttore generale », bisogna mettere « Ministro ».

Per quanto riguarda l'articolo 14, si può dire: « Il personale di servizio sociale preposto alla direzione degli uffici dipende per l'impiego dal procuratore della Repubblica »; e per questo nessuna difficoltà. Il rapporto informativo lo può fare, perché se il personale dipende da lui per l'impiego, egli solo può dire come ha svolto il servizio. Ma anche questo non è definitivo, perché poi è sottoposto al Ministro. Con questa modificazione possiamo soddisfare l'esigenza della I Commissione (Affari costituzionali).

ANDREUCCI, *Relatore*. La censura — di cui all'articolo 19 — può essere inflitta dal Ministro?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1962

PRESIDENTE. Gli articoli 19 e 20 attribuiscono pure dei poteri amministrativi al procuratore generale. Questi si potrebbero limitare senza difficoltà.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna che i poteri amministrativi facciano capo al Ministro.

MARICONDA. Negli articoli 8 e 12 si fa riferimento alle altre qualifiche. Non si potrebbe anche per i fini disciplinari fare ricorso alle altre qualifiche?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa è una qualifica ai fini finanziari. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia non abbiamo direttori di sezione e direttori di divisione. È una parificazione ai soli fini finanziari.

ANDREUCCI, *Relatore*. L'articolo 16 dice che i rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 1.

(Costituzione degli uffici di servizio sociale).

« Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni anche funzionanti in altri Comuni del medesimo distretto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Attribuzioni degli uffici di servizio sociale).

« Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per mi-

norenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'Autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.

Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

TITOLO II.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE
DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE
E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

ART. 3.

(Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale).

« Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Rinvio ad altre norme).

« Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Qui si dovrebbe inserire qualche eventuale osservazione, ma, dopo le dichiarazioni fatte in sede di discussione generale in virtù delle quali si è lasciata aperta la possibilità di ritoccare la sostanza di questo articolo quando prenderemo in esame gli articoli successivi che con esso hanno attinenza, possiamo tranquillamente votarlo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1962

Do lettura dell'articolo 5:

TITOLO III.

AMMISSIONE ALLE CARRIERE

ART. 5.

(*Ammissione alla carriera direttiva*).

« Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge ».

KUNTZE. A proposito dell'articolo 5 desidererei avere un chiarimento. Quando si parla in questo articolo della necessità del diploma di laurea per poter concorrere, vorrei sapere quali sono stati i motivi che hanno indotto ad includere anche le lauree in lettere e filosofia e quella in lingue e letterature straniere, le quali, a mio avviso, non danno ai candidati quella particolare competenza necessaria per svolgere la funzione di assistente sociale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. I compiti dell'assistenza sociale sono così larghi per cui non vedo proprio, onorevole Kuntze, l'opportunità di escludere dal concorso i laureati in lettere o in lingue e letterature straniere. Non dimentichiamo, inoltre, che, a prescindere dal tipo di laurea, i concorrenti devono produrre il certificato di qualificazione professionale.

AMADEI LEONETTO. In altri termini, la laurea rappresenta il titolo culturale necessario per accedere a questo tipo di concorso.

KUNTZE. Se veramente così fosse, onorevole Amadei Leonetto, non si dovrebbe escludere ad esempio il laureato in farmacia? Ripeto che non intendo con ciò introdurre una modifica a questo articolo attraverso un op-

portuno emendamento, ma solamente avere un chiarimento.

COCCO MARIA. Forse sarebbe il caso che si addivenisse ad una regolamentazione del servizio di assistenza sociale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una regolamentazione di questo servizio esiste già. Infatti si tratta di scuole autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, attraverso i consorzi provinciali dell'istruzione tecnica, oppure autorizzate dal Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(*Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale*).

« Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 5 ».

MARICONDA. Questi dovrebbero avere il certificato di qualificazione professionale di cui alla lettera e) dell'articolo 5, oltre al titolo di studio. Quindi dovrebbero avere due titoli. Potrebbe bastare quello culturale per fare il concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Alle scuole autorizzate per assistenti sociali non si può accedere se non col titolo di istruzione secondaria superiore; cioè diploma di istituto magistrale, di maturità classica e via di seguito. Quindi già nella richiesta del certificato di qualificazione professionale è implicita l'altra richiesta. Ci vuole, quindi, un titolo di studio non inferiore alla laurea e un titolo di qualificazione che dimostri che sono stati seguiti tutti i corsi speciali per svolgere questa determinata funzione.

RE GIUSEPPINA. Anche io ho i miei dubbi. Se rendiamo obbligatoria la presentazione di un certificato di frequenza di una scuola autorizzata o riconosciuta, togliamo la possibilità a coloro che in realtà hanno svolto questo servizio per molti anni e che non hanno avuto la possibilità di frequentare queste scuole, di accedere alla carriera. Può darsi che un assistente sociale abbia svolto per

lungo tempo la pratica in un servizio di questo genere e che non abbia, per una ragione o per l'altra, frequentato una di queste scuole, anche perché tali scuole non ci sono dappertutto e alcune sono sorte ultimamente. Toglierei, quindi, a questo assistente sociale la possibilità di partecipare a un concorso. Ho perciò dei dubbi relativamente al suddetto certificato di frequenza.

COCCO MARIA. Non è questione di frequenza, ma di iscrizione a un corso e di compimento di questi studi che consentono di avere una qualificazione di assistente sociale. Occorre non solo il diploma di scuola media superiore, ma anche un diploma specifico di assistente sociale, senza il quale non si ha il titolo per accedere alla carriera. Esistono delle scuole funzionanti, ma non regolamentate a norma di legge.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. La preoccupazione dell'onorevole Re Giuseppina si riferisce esclusivamente al personale che presta servizio di fatto. Ma faccio presente che ci sono le disposizioni transitorie dell'articolo 35 e dell'articolo 36, che tutelano gli interessi speciali di coloro che prestano servizio. L'articolo 35 dice:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per 230 posti di vice assistente sociale.

Nella prima applicazione della presente legge i posti nella qualifica di assistente sociale superiore ed occorrendo in quella di primo assistente sociale e di assistente sociale, s'intendono ridotti in misura corrispondente al numero di vice assistenti sociali eccedente i 90 posti previsti dalla tabella allegata ».

E l'articolo 36 aggiunge:

« Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici del servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente, anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di assistenti presso il centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica.

Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

Il concorso di cui all'articolo precedente consiste in una prova orale vertente sulle materie previste all'articolo 26.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

La Commissione esaminatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 27 ».

MARICONDA. Ma queste disposizioni sono relative al primo concorso. Noi non vediamo perché chi è munito di licenza liceale non possa partecipare a questi concorsi.

MIGLIORI. Perché non è assistente sociale.

MARICONDA. Ma può fare l'assistente sociale.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Ci sono delle scuole autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

ANDREUCCI, Relatore. All'articolo 39 delle disposizioni transitorie si provvede praticamente in materia, poiché in esso è detto:

« In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 35 e 37 anche se:

1°) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età;

2°) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purché conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

Al concorso di cui all'articolo 35 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36, primo comma, anche se non siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

Questa deroga all'articolo 5, lettera e), dice sostanzialmente che il certificato di qualifica professionale per questa prima immisione nei ruoli non è necessario. Questa immisione in ruolo è sufficiente per garantire un certo servizio. Attraverso i corsi di specializzazione si ha una qualifica professionale. Non è detto che tutti quelli che escono dal liceo possono fare questo lavoro. Sono necessarie delle cognizioni tecniche, è necessaria

una specializzazione, come avviene in tutte le professioni.

MARICONDA. Tutto questo può essere valutato nel concorso.

ANDREUCCI, *Relatore*. Non credo che la preparazione in certe materie del concorso possa sostituire un corso di qualificazione, perché nel corso di qualificazione c'è anche la pratica.

PRESIDENTE. Quando esamineremo gli articoli 35 e seguenti, potremo introdurre quelle garanzie che si riterranno necessarie.

MARICONDA. Comunque all'articolo 6 propongo la soppressione della lettera e).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella non consentirebbe a lasciare fermo l'articolo 6 e poi procedere alle opportune valutazioni negli articoli 35 e seguenti?

MARICONDA. Io vorrei che si facesse il contrario: quando queste scuole avranno il riconoscimento giuridico, allora si richiama il loro certificato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che l'onorevole Mariconda insiste nel proporre un emendamento formale, devo fare questa dichiarazione. Innanzitutto, non mi pare che valga il motivo al quale ella, onorevole Mariconda, ha accennato perché abbiamo votato già l'articolo 5. Se fosse valido il concetto che non bisogna dare alcun riconoscimento al diploma di assistente sociale, ciò dovrebbe valere sia per la carriera di concetto che per la carriera direttiva.

C'è però un argomento sostanziale. Noi abbiamo tutto l'interesse, soprattutto in considerazione del clima sociale nel quale viviamo, di rafforzare le scuole sociali, dimostratesi utilissime anche se sono sorte alla spicciolata, e che tuttavia hanno un riconoscimento indiretto attraverso l'autorizzazione ministeriale. Se noi aboliamo quello che può essere l'interesse a conseguire il diploma in quanto il possesso di esso non sarebbe richiesto per l'ammissione, è chiaro che portiamo un grave colpo alle scuole medesime.

Per questi motivi rivolgo la preghiera all'onorevole Mariconda di non insistere nel suo emendamento e comunque invito la Commissione a votare il testo governativo.

PRESIDENTE. Onorevole Mariconda, si considera soddisfatto delle esplicite dichiarazioni dell'onorevole Ministro?

MARICONDA. Dopo queste assicurazioni, non insisto.

MIGLIORI. Ringrazio l'onorevole Mariconda come presidente della scuola di servizio sociale. L'introduzione del suo emendamento, infatti, avrebbe significato lo scardi-

namento di dette scuole e la delusione delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(*Riserva di posti*).

« Nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alla carriera di concetto l'Amministrazione può riservare fino ad un terzo dei posti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso ».

KUNTZE. Desidererei che l'onorevole Ministro ed il relatore ci spiegassero i motivi di questa riserva in quanto penso che i concorsi dovrebbero essere liberamente aperti ai cittadini dell'uno e dell'altro sesso.

PRESIDENTE. Bisogna ricordare che gli istituti sono ordinati secondo il sesso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Presidente ha giustamente ricordato che i suddetti istituti sono ordinati tenendo presente il sesso. Se non abbiamo la possibilità di bandire dei concorsi speciali da riservare ai rappresentanti dell'uno e dell'altro sesso, ciò dipende dal fatto che a volte si ha bisogno nell'espletamento di questo servizio più di donne che di uomini, o viceversa. Quindi la parità di diritti, in questo caso, non viene messa in causa. Negli istituti di prevenzione e pena i detenuti sono ordinati secondo il sesso, sicché è logico che anche i ruoli del personale siano organizzati tenendo presente questo importante fattore.

KUNTZE. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

TITOLO IV.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE.

ART. 8.

(*Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale*).

« La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:
Ispettore di servizio sociale;
Dirigente superiore di servizio sociale;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1962

Dirigente di servizio sociale;
Dirigente aggiunto di servizio sociale;
Vice dirigente di servizio sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

Direttore di divisione;
Direttore di sezione;
Consigliere di I classe;
Consigliere di II classe;
Consigliere di III classe;

di cui al primo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

COCCO MARIA. La I Commissione (Affari costituzionali), se non erro, ha suggerito di unificare i tre ultimi gradi contenuti nella tabella così da raggiungere una disponibilità di 34 posti. Ora io non so come si possa unificare la tabella allegata se si tiene conto del riferimento contenuto nell'articolo 8 che stiamo per affrontare.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che la tabella non sia in contrasto con quanto si afferma in questo articolo perché essa, ad esempio, prevede il coefficiente 402 per i dirigenti superiori di servizio sociale, che sono equiparati ai direttori di sezione. Se noi accettiamo il suggerimento di unificazione che fa la I Commissione (Affari costituzionali), è chiaro, però, che dobbiamo anche riguardare l'ampliamento dell'articolo 8. In definitiva l'articolo potrebbe essere approvato con la riserva di una eventuale modifica della tabella da farsi in sede di coordinamento.

D'altro canto non mi sembra che la I Commissione (Affari costituzionali) abbia voluto dire che la carriera direttiva del servizio sociale deve iniziare dal coefficiente 325.

A mio avviso, quando si parla di ruoli aperti si intende affermare il principio che, a mano a mano che si rendono vacanti i posti, essi vengono occupati. Certo è, però, che i cinque coefficienti rimangono inalterati.

PRESIDENTE. Il nocciolo della questione sta in questo, che per quanto attiene al punto 4, le tabelle vengono modificate in modo da rendere cumulativi i posti in organico delle prime qualifiche.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza, si ammette l'esistenza di tre qualifiche.

ANDREUCCI, *Relatore*. La questione è questa: da dirigente di servizio sociale a dirigente aggiunto e vice dirigente il numero è complessivo, perché sostanzialmente entro questi gradi si va avanti a ruoli aperti, ma in pratica le funzioni sono circa le stesse.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, anche per rispettare il principio di gerarchia che c'è nelle altre amministrazioni, vi sono tre qualifiche. Ma queste tre qualifiche sono unificate, nel senso che trascorsi sei mesi si passa da vicedirigente a dirigente aggiunto; anche se non ci sono posti in organico, si utilizzano quelli complessivi, per facilitare lo sviluppo della carriera.

PRESIDENTE. Ritiene la Commissione che sia ora necessario sospendere l'esame dell'articolo 8 e degli altri seguenti ad esso collegati per votarli insieme con la tabella?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si può votare l'articolo 8, con riserva di modificare la tabella; salvo in sede di coordinamento ad adeguare l'articolo 8.

AMADEI LEONETTO. Ritengo che sia opportuno sospendere la votazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. L'articolo 8 può rimanere sospeso. Si potrebbe andare avanti ancora nell'esame degli articoli fino al 13.

ANDREUCCI, *Relatore*. Dato che si dovrà continuare l'esame degli articoli, mi sembra che, data l'ora tarda, sia opportuno fermarci ora.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prego il relatore di esaminare frattanto la questione del titolo V, perché ritengo che non sia possibile sopprimerlo del tutto, come egli ha proposto.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli proseguirà nella prossima seduta.

Per facilitare la discussione, pregherei i colleghi che desiderano presentare degli emendamenti, di sottoporli possibilmente all'attenzione del relatore entro martedì.

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI